



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Ex Dipendente: sig. **Manzella** Alfredo nato a Caserta il 25/09/1947 matr. n. 7348

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio- Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 632430 del 25/09/2014(prat.n.3802/14- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), UOD 04, la sentenza n. 539/14 del Tribunale di S.M.Capua V.- Sez. Lavoro- depositata il 06/02/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 05/09/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Manzella Alfredo, della somma di € 3.408,62 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;

Il Tribunale di S.M. Capua V. ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 1.550,00 oltre Iva e Cpa, con attribuzione. r

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 649308 del 02/10/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001) e gli interessi legali

La suddetta U.O.D 07, con nota prot.n. 665419 del 08/10/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 539/2014 del Tribunale di S.M.C. Vetere- Sez. Lavoro - depositata il 06.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 05.09.2014.

TOTALE DEBITO

€. 6224,12

Dipendente sig. Manzella Alfredo matr. n.

- Risarcimento danno per mancata retrib. Di risultato P.O. (anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27/01/2015 € 848,86
- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio € **1.966,64**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 632430 del 25.09.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 539/14 del Tribunale di S.M.C. Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 06.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 05.09.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 03/11/2014

**Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**

550



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0632430 25/09/2014 13,25

Mitt. : A.G. C.4 Avvocatura

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.1.1.



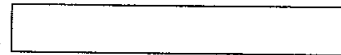
0/1
26 SET. 2014

C.C. 3802/14

N. Pratica: ~~Trasmissione sentenza n. 539/14 con formula esecutiva~~

Oggetto: resa dal Tribunale di S.Maria C.V. nel giudizio Manzel-
la Alfredo C/Regione Campania

AREA 04 - SETTORE 01



Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04
CONTENZIOSO DEL LAVORO
IN COLLABORAZIONE CON
L'AVVOCATURA REGIONALE
ESECUZIONE GIUDICATI
UFFICIO DISCIPLINARE
VIA S.LUCIA N.81

80132 - N A P O L I -

Si trasmette, per quanto di competenza, copia della sentenza in oggetto munita di formula esecutiva resa dal Tribunale di S.Maria C.V..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elisabetta Balletta DA- tel. 081/7963535

Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via S. Lucia 81
80138 Napoli

538/2014



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
5 SET 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, ha emesso all'udienza del 06.02.2014, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8055 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2010

TRA

MANZELLA ALFREDO, rappresentato e difeso dall' Avv.to Pasquale Lucio Monaco presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to E. Balletta in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata come in atti

resistente

avente ad oggetto: differenze retributive

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 06.09.2010 l'istante in epigrafe esponeva che in qualità di dipendente della Regione Campania, aveva ottenuto la responsabilità di Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello A per gli anni 2000 e 2001, confermati negli anni successivi; che per tale funzione il disposto dell'art.11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo prevedeva la corresponsione della retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, ingiustamente negata benché avesse raggiunto gli obiettivi prefissati, a causa della soppressione, da parte della Regione Campania, del Nucleo di Valutazione che avrebbe dovuto mettere in atto lo schema di valutazione degli attributari degli incarichi di posizione organizzativa.

Conveniva quindi in giudizio la Regione Campania affinché, previo accertamento dell'illegittimità dell'inadempimento contrattuale della convenuta, questa venisse condannata al risarcimento dei danni "per perdita di chance" quantificati come in ricorso; con vittoria di spese processuali.

03 SET 2014

La Regione Campania si costituiva in giudizio sostenendo, con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Il Tribunale osserva.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Sono circostanze pacifiche -oltre che documentate- che la parte ricorrente sia stata titolare dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa per gli anni per cui è causa.

Per un adeguato iter motivazionale occorre prendere le mosse dal CCNL 1998/2001 del Comparto Autonomie Locali.

L'art. 8 ccnl 31.3.1999 -a rea delle posizioni organizzative - prevede che:

1. "Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività, con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2: tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL 6/7/1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D) sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità alla regole di cui all'art. 9 ".

L'art. 9 comma 1 del CCNL 31.3.1999 prevede che " gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo comma 4 prevede che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3"

A sua volta, l'art. 10 ccnl 31.3.1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che : " 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione, e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto

collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001".

2. "L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G.R. del 22.11.1998". Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDI, la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito) ovvero a seguito di risultati negativi.

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle disposizioni appena riportate, condizione del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato deve essere corrisposta a ciascun dipendente titolare di posizione organizzativa, previo esito positivo della valutazione annuale. L'art. 10 comma 3 stabilisce che la retribuzione di risultato è - ossia deve essere - corrisposta previa valutazione dei risultati.

Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione, ed in caso contrario incorre in un inadempimento contrattuale, essendo preciso obbligo dell'amministrazione medesima effettuare la valutazione dei risultati con cadenza annuale.

Non serve quindi eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione, perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che l'amministrazione convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante per gli anni 2000 - 2001, così come è pacifico lo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita.

La mancata predisposizione del sistema di valutazione è comportamento omissivo che incide negativamente, con rapporto di consequenzialità diretta, sulla possibilità per il dipendente di conseguire la retribuzione di risultato: configurandosi, come ormai pacifico in giurisprudenza, la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole quale entità patrimoniale suscettibile di autonoma considerazione e valutazione (cfr. ex plurimis Cass. 12243/2007; Cass. 11322/2003, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16877 del 20/06/2008, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1715 del 2009), essa va adeguatamente riparata per equivalente, sussistendo nel caso di specie anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha provato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale per motivo ad essa in imputabile (tale colpa è ancora più evidente alla luce della nota del difensore civico presso la Regione Campania del 26.3.2002, versata in atti, con cui "i dirigenti della Regione" sono espressamente invitati ad "attribuire senza indugio, previa valutazione dei risultati, secondo il sistema messo a punto dal nucleo di valutazione... l'indennità di risultato nella misura stabilita ai titolari di posizione organizzativa che risultino avervi diritto");

Sussiste pertanto anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, demeriti di cui non è traccia nella comparsa di risposta. Al contrario, parte ricorrente ha fornito elementi (totalmente incontestati) idonei a far presumere che, qualora fosse stato attivato il doveroso iter di valutazione, egli avrebbe senza dubbio conseguito l'indennità di risultato (cfr. la mancanza di alcun rilievo a danno della parte ricorrente ad opera dei dirigenti del settore nel periodo per cui è causa; l'assenza di un provvedimento di revoca dell'incarico, la quale, ai sensi dell'art.12 CCDI, sarebbe stata doverosa qualora si fossero riscontrati risultati negativi in favore dell'istante; la conferma dell'incarico, il che significa implicito riconoscimento del raggiungimento dei risultati assegnati).

In ordine alla quantificazione del risarcimento del danno subito, in mancanza di parametri che consentano di diversamente quantificare le effettive possibilità per l'istante di conseguire la valutazione positiva si stima equo liquidare il danno nella misura della retribuzione di risultato che, in caso di – come visto verosimile – esito positivo, sarebbe spettata alla parte ricorrente, salvo un abbattimento forfettario del 25%. Conseguentemente, sulla scorta delle non contestate allegazioni di cui al ricorso, che indicano la misura annua della retribuzione di risultato fissata dalla Amministrazione per gli anni 2000 e 2001, la condanna della Regione al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 3.408,62 (75% di euro 4.544,82).

Sulla somma sono dovuti, ex art. 22, comma 36, legge 724/94 interessi legali dalla maturazione di diritti al saldo.

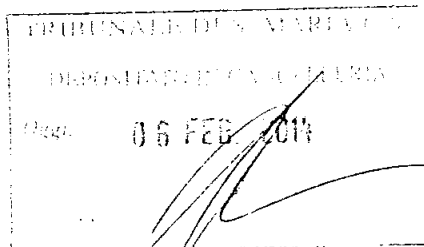
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del Regolamento n. 140 del 2012, (adottato ex art. 9 comma 1 del d.l. 24.01.2012 n. 1 conv in legge n. 27 del 24.03.2012), recante la nuova disciplina dei compensi professionali applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, considerando il mancato espletamento di attività istruttoria ed applicando i valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Nunzia Tesone,- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- Condanna parte convenuta, per le causali in motivazione espresse, al pagamento di euro 3408,62 in favore della parte ricorrente oltre interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.550,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.02.2014



Il giudice
dott.ssa Nunzia Tesone



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. Monaco P.L. quale attributario

S.Maria C.V. ____25/02/2014.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. ____25/02/2014.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su-
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

avv. Michele
- 5 SET 2014

DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di S.M.C.V. - Sez. Lav.-
Numero 539/2014
Dipendente Manzella Alfredo
Avv. Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.550,00
			1.550,00
CPA	4%	1.550,00	62,00
			1.612,00
IVA	22%	1.612,00	354,64
TOTALE FATTURA			1.966,64
RITENUTA	20%	1.550,00	310,00
NETTO A PAGARE			1.656,64